Mercoledì 12 dicembre 2001

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 31	
Articolo 1, paragrafo 1	
1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi sono conformi ad un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme ***può essere utilizzato come autoadesivo o*** documento a sé stante. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, in particolare le informazioni sull'eventuale permesso di lavoro della stessa	1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi sono conformi ad un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme ***costituisce un*** documento a sé stante***, nel quale è inserita in modo indelebile la fotografia della persona interessata***. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, in particolare le informazioni sull'eventuale permesso di lavoro della stessa
Emendamento 32	
Articolo 2, alinea e lettera a	
Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno saranno adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:	Prescrizioni tecniche ***complementari*** relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno saranno adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:
a) ulteriori requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anticontraffazione e anti-falsificazione;	a) ulteriori requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anticontraffazione e anti-falsificazione;
Emendamento 33	
Articolo 2, lettera b	
b) le condizioni di conservazione dei modelli ***al fine di prevenirne il furto***;	b) le condizioni di conservazione dei modelli;
Emendamento 34	
Articolo 2, lettera d	
d) e altre condizioni necessarie ai fini dell'introduzione di permessi di soggiorno di modello uniforme.	***soppresso***
Emendamento 35	
Articolo 6, paragrafo 3	
3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in ***un mese***.	3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in ***due mesi***.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2001) 157 − C5-0217/2001 − 2001/0082(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 157 [1]),

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0217/2001),

[1] GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 304.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per le petizioni (A5-0445/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

4. Codex alimentarius * (Procedura senza discussione)

A5-0383/2001

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius (COM(2001) 287 — C5-0310/2001 — 2001/0120(CNS))

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius (COM(2001) 287 — C5-0310/2001 — 2001/0120(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 287 [1]),

— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 37 e 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5-0310/2001),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0383/2001),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 1.
